

Prot. n. 176/2020
Roma, 20/05/2020

Oggetto: esenzione IVA mascherine e DPI

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. "Decreto Rilancio", ha introdotto **l'esenzione e comunque la riduzione dell'aliquota IVA** per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In sostanza, l'art. 124 di detto Decreto (v. allegato) definisce:

A. l'elenco dei beni interessati, tra i quali rientrano:

- mascherine chirurgiche
- mascherine Ffp2 e Ffp3
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile
- visiere e occhiali protettivi
- tute da protezione
- calzari e soprascarpe
- cuffie copricapo
- camici impermeabili e chirurgici
- termometri
- detergenti disinfettanti per mani
- dispenser a muro per disinfettanti,
- soluzione idroalcolica in litri
- perossido al 3 per cento in litri

B. con decorrenza 19.05.2020 e sino al 31.12.2020 l'esenzione da IVA.

C. con decorrenza 01.01.2021 l'applicazione dell'IVA ridotta al 5%.

Ai fini fiscali, pertanto, l'esenzione di detti beni dovrà essere codificata con la seguente dicitura:

"ESENTE ART 124, COMMA 2, DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, NR 34".

IL PRESIDENTE
(Donatella Prampolini)



Decreto Rilancio

Art.124

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Alla tabella A, **parte II-bis**, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: "1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; **mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;**".
2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, **sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto**, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

